

Oggetto: destinazione fondo risorse decentrate 2018 - Consorzio C.s.e.a

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

03 OTT. 2018

oscritto dr. Enrico Maina, Revisore dei conti del Consorzio C.S.E.A.,

Premesso

Prot. n° 2590

- che la Ragioneria dello Stato invita a certificare separatamente la costituzione del fondo risorse decentrate, rispetto all'utilizzo;
- che la costituzione del fondo è atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni;
- che in data 18 settembre 2018 il sottoscritto Revisore ha reso la certificazione relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2018;
- che in data 18 settembre 2018 si è svolta la trattativa sindacale, nell'ambito della quale le parti hanno concordato il riparto del fondo, nonché il rinvio alla prossima sessione negoziale della trattazione di diversi istituti per i quali l'efficacia del CCNL decorrente soltanto dal secondo semestre di fatto non consente idonea applicazione, avvalendosi così le parti della c.d. ultrattività dei decentrati già in essere;
- che il Consorzio C.S.E.A. ha reso l'ipotesi di destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
- dato atto dell'assenza di integrazioni facoltative fatta eccezione per risorse derivanti da fondi europei (progetto In.te.se. fondi Alcotra);
- richiamata al riguardo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2017, relativa all'approvazione del protocollo progettuale Alcotra, e attestante che il progetto costituisce integrazione espressa agli obiettivi strategici dell'ente;
- preso atto delle indicazioni, contenute nella predetta delibera, circa l'eccedenza delle attività rispetto all'ordinario, per il personale consortile, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie, QMIG/20/2017;
- dato atto che i progetti finalizzati vengono finanziati con risorse residue di parte stabile, e che gli obiettivi vengono regolarmente approvati nell'ambito del piano performance/obiettivi 2018 del Consorzio, così come i progetti finalizzati;
- dato atto delle considerazioni riportate negli atti programmatori dell'ente, nonché da ultimo nella deliberazione di non eccedenza/programmazione personale/bozza di PFTP piano fabbisogno triennale di personale per il triennio 2018-2020 e bozza 2019-2021 quest'ultima di imminente approvazione, in ordine al

sottodimensionamento del personale presente presso Csea, delle criticità gestionali che possono derivarne, all'elevata prestazione lavorativa da parte del personale medesimo, e concordato al riguardo;

- dato atto che per quanto riguarda l'incentivo funzioni tecniche, è stato definitivamente chiarito che l'allocazione avviene all'interno degli stanziamenti delle opere/servizi/forniture;

Si coglie l'occasione per ribadire ulteriormente che tale comportamento non pare essere completamente in linea con quanto deliberato dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, che, con la delibera n. 6/2018, nel chiarire che gli incentivi per le funzioni tecniche debbano essere collocati al di fuori del tetto del fondo accessorio, tra l'altro nelle motivazioni sembrano andare nella direzione di considerare che ai medesimi incentivi possono essere applicati i principi dettati dalla delibera 51/2011 delle Sezioni Riunite di Controllo. In base a tali motivazioni, riferiti ai vecchi incentivi per gli appalti di Opere Pubbliche, le risorse per i nuovi incentivi avrebbero dovuto essere incluse nel fondo e nella spesa del personale, ciò, tuttavia, in deroga ad entrambi i tetti. Come già espresso in sede di verifica la linea indicata dalla delibera delle Sezioni Autonomie riguarda esclusivamente i compensi maturati a partire dal 01.01.2018. Tale considerazione vale quale conferma delle riserve espresse dal Revisore in sede di espressione di medesimo parere in riferimento alla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017.

dato atto

- che non sono presenti decurtazione del Fondo, in assenza di cessazioni sia nel periodo 2011-2014, sia nell'esercizio 2016;
- che è stata scorporata dal fondo la quota destinata al finanziamento della posizione organizzativa nel 2017, conformemente al contratto nazionale 21.5.2018;
- che non sono allocate temporaneamente risorse all'esterno del fondo;
- Che il contratto nazionale funzioni locali sottoscritto il 21.5.2018 innova in modo significativo in merito alle relazioni sindacali (materie oggetto di informazione-confronto e contrattazione), nonché in merito a diversi istituti (ridenominazione e rimodulazione indennità varie);
- Che il fondo C.S.E.A. non prevede indennità di funzione, reperibilità, turno, maneggio valori;
- Che in merito all'obbligo di ridefinizione criteri attribuzione posizione organizzativa, il contratto prevede la proroga automatica, fino al 20 maggio 2019, dell'assetto in atto, e che comunque nell'incontro del 18.9.2018 le parti hanno già concordato la trasposizione dei criteri attualmente in essere presso l'ente, anche nel nuovo assetto;
- che in merito alla selettività dell'attribuzione dei benefici economici, l'ente ha già in atto una valorizzazione estremamente differenziata della performance individuale;
- Si evidenzia che la corresponsione delle risorse variabili comporta che vengano

preventivamente verificati per l'applicazione delle disposizione contrattuale :

- a) l'innalzamento, oggettivo e documentato in base ad adeguati sistemi di verifica e di controllo della qualità o quantità dei servizi prestati dall'Ente;
- b) l'indicazione specifica dei risultati ottenuti;
- c) il raggiungimento di risultati oggettivamente difficili, ad alta visibilità esterna o interna;
- d) accertamento e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei Nuclei di Valutazione interni.

Condicio iuris di erogazione delle risorse così destinate è il parere favorevole dei Servizi di controllo interno o Nuclei di Valutazione che attesti l'effettiva ricaduta positiva per i cittadini.

- Si invita pertanto, prima di procedere all'erogazione del fondo, a verificare attentamente il rispetto di quanto evidenziato al punto precedente.

esprime parere positivo ed

attesta

- Il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici erogabili in base al CCNL 21.05.2018 fermo restando che dovrà essere compiutamente formalizzata entro la prossima sessione negoziale l'attuazione delle ulteriori disposizioni del CCNL 21.5.2018;
- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa, anche per l'utilizzo;
- richiama quanto in premessa indicato circa il limite tetto salario accessorio 2016;

- sono fatte salve modifiche normative o interpretative.

Saluzzo, 02.10.2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Enrico MAINA